Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 101° — Numero 295

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 2 dicembre 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866 144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 novembre 1960, n. 1407.

Norme per la classificazione e la vendita degli olii di oliva.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' olio di oliva commestibile l'olio di oliva che contiene non più del 4 per cento in peso di acidità espressa come acido oleico e che, all'esame organolettico, non riveli odori disgustosi, come di rancido, di putrido, di fumo, di muffa, di verme e simili.

L'olio di oliva commestibile si classifica con le seguenti denominazioni:

1) « olio extra vergine di oliva », riservata all'olio che, ottenuto meccanicamente dalle olive, non abbia subito manipolazioni chimiche, ma soltanto il lavaggio, la sedimentazione e la filtrazione, che non contenga più dell'1 per cento in peso di acidità espressa come acido oleico senza tolleranza alcuna; alla denominazione di « olio extra vergine di oliva » potrà essere aggiunta l'indicazione della provenienza;

2) « olio sopraffino vergine di oliva », riservata all'olio che ottenuto meccanicamente dalle olive non abbia subito manipolazioni chimiche, ma soltanto il lavaggio, la sedimentazione e la filtrazione, e che contenga non più dell'1,5 per cento in peso di acidità espressa come acido oleico;

3) « olio fino vergine di oliva », riservata all'olio che, ottenuto meccanicamente dalle olive, non abbia subito manipolazioni chimiche, ma soltanto il lavaggio, la sedimentazione e la filtrazione, e che contenga non più del 3 per cento in peso di acidità espressa come acido oleico;

4) « olio vergine di oliva », riservata all'olio che, ottenuto meccanicamente dalle olive, non abbia subito manipolazioni chimiche ma soltanto il lavaggio, la sedimentazione e la filtrazione, e contenga non più del 4 per cento in peso di acidità espressa come acido oleico.

Per la denominazione di cui al n. 3) è ammessa una tolleranza del 10 per cento in peso di acidità espressa come acido oleico.

Art. 2.

La denominazione di « olio di oliva rettificato » è riservata al prodotto ottenuto da olio lampante reso commestibile esclusivamente con neutralizzazione con alcali e manipolazioni fisiche.

La denominazione di « olio di sansa di oliva rettificato » è riservata al prodotto, ottenuto da olio estratto con solventi dalla sansa di oliva e da olio lavato, reso commestibile mediante neutralizzazione esclusivamente con alcali e manipolazioni fisiche.

Gli olii di cui ai precedenti commi non devono contenere tracce delle sostanze chimiche adoperate e devono avere non più dello 0,5 per cento in peso di acidità espressa come acido oleico.

Sono considerati non commestibili gli olii derivanti da processi di esterificazione o di sintesi, o comunque da altri metodi diversi da quelli della neutralizzazione con alcali.

Art. 3.

E' denominato « olio di oliva » il prodotto ottenuto dalla miscela di olii di oliva vergini con olio di oliva rettificato, purchè non contenga più del 2 per cento in peso di acidità espressa come acido oleico.

E' denominato « olio di sansa e di oliva » il prodotto ottenuto dalla miscela di olio di sansa rettificato con olii di oliva vergini, purchè non contenga più del 3 per cento in peso di acidità espressa come acido oleico.

Art. 4.

Ai fini dell'attribuzione delle denominazioni di « olio di oliva rettificato » e di « olio di sansa di oliva rettificato » si intendono:

a) per olio lampante l'olio ottenuto meccanicamente dalle olive, il quale non abbia subito manipolazioni chimiche ed all'esame organolettico riveli odori disgustosi, come di rancido, di putrido, di fumo, di muffa, di verme e simili, oppure contenga più del 4 per cento in peso di acidità espressa come acido oleico;

b) per olio lavato l'olio ottenuto dal lavaggio con acqua della sansa di oliva;

c) per olio estratto con solventi l'olio ottenuto dal trattamento della sansa di oliva con solventi.

Art. 5.

E' vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio, per il consumo alimentare, gli olii che non posseggano le caratteristiche prescritte dagli articoli 1, 2 e 3 o che all'analisi rivelino la presenza di sostanze estranee, ovvero diano reazioni o posseggano costanti chimico-fisiche atte ad indicare la presenza di olio estraneo o di composizione anomala.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste terrà sistematicamente aggiornato l'elenco ufficiale dei metodi di analisi per la lotta contro le frodi.

E' altresì vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare gli olii di cui agli articoli 1, 2 e 3 con denominazione diversa da quella in essi prescritta.

Art. 6.

Si considerano messi in commercio per il consumo alimentare gli olii che si trovano nei magazzini di vendita sia all'ingrosso che al minuto e quelli confezionati ovunque si trovino.

Le denominazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 debbono essere indicate nei documenti commerciali e apposte sui recipienti contenenti gli olii, nei modi e con le forme prescritte nel regolamento approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, per l'esecuzione del decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni.

Art. 7.

Fatti salvi gli accordi internazionali, è vietata l'importazione degli olii di oliva rettificati, dell'olio di sansa di oliva grezzo e rettificato, delle miscele di olio

di oliva vergine con olii rettificati, dei sottoprodotti della lavorazione dell'olio di oliva, delle oleine, delle paste di saponificazione nonchè dei saponi in massa.

Art. 8.

Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 5 della presente legge è punito con la multa di lire 200.000 per ogni quintale o frazione di quintale di olio e con la reclusione fino ad un anno.

Nei casi di particolare gravità le pene sono raddoppiate.

Se il fatto è di lieve entità le pene sono diminuite fino alla metà.

Se il fatto è commesso dal produttore diretto che abbia venduto modeste quantità del suo prodotto, la pena è della ammenda sino a lire 300.000.

Art. 9.

Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 6, secondo comma, è punito con l'ammenda fino a lire un milione.

Art. 10.

Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 7 della presente legge è punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 10.000.000.

Art. 11.

Nelle ipotesi previste dagli articoli 8, 9 e 10 della presente legge, la merce è confiscata ai sensi dell'articolo 240 del Codice penale e si applica l'articolo 518 dello stesso Codice.

Art. 12.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli olii di oliva commestibili importati dall'estero.

Art. 13.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonchè nel relativo regolamento approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, e successive modificazioni.

E' abrogato il decreto-legge 27 settembre 1936, n. 1986, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 233, ed ogni altra disposizione incompatibile con quelle della presente legge.

Le disposizioni di cui all'articolo 5 si applicano tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 novembre 1960

GRONCHI

FANFANI — RUMOR — GONELLA — TRABUCCHI — COLOMBO — GIARDINA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1960, n. 1408.

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi « Luigi Bocconi » di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università degli studi « Luigi Bocconi » di Milano, approvato con regio decreto 8 marzo 1925, n. 547 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1928, n. 3108 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della libera Università « Luigi Bocconi » di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 36. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di « Letteratura ispano-americana » e « Letteratura anglo-americana ».

Dopo l'art. 48, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di perfezionamento in economia delle fonti di energia, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di perfezionamento in economia delle fonti di energia

Art. 49. — E' istituito presso l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano un Istituto di economia delle fonti di energia con annessa omonima scuola di perfezionamento.

All'Istituto presiede un Comitato direttivo composto da sette a nove membri nominati all'inizio di ogni biennio dal Consiglio di amministrazione dell'Università, fanno parte di diritto del Comitato direttivo il presidente del Consiglio di amministrazione e il rettore.

Art. 50. — La Scuola è diretta da un direttore nominato per la durata di un biennio dal Comitato esecutivo dell'Università su proposta del Comitato direttivo dell'Istituto.

I docenti sono nominati anno per anno dal Comitato esecutivo della Università su proposta del Consiglio di Facoltà.

Art. 51. — La durata del corso è di due anni e comprende gli insegnamenti di cui al successivo art. 55.

Art. 52. — Alla Scuola di perfezionamento possono iscriversi i laureati in economia e commercio, in giuri-

sprudenza, in scienze politiche, in ingegneria, in fisica, in chimica industriale o in chimica, entro il numero dei posti stabiliti di cui all'articolo seguente.

Art. 53. — Ogni anno, entro il mese di maggio, il Comitato direttivo dell'Istituto stabilisce il numero dei posti disponibili per l'ammissione al primo corso, nonchè le modalità e i termini per la presentazione delle domande.

I posti disponibili saranno conferiti in base alla graduatoria di merito formata dal Comitato direttivo dell'Istituto, con giudizio insindacabile entro il 15 novembre di ciascun anno.

Art. 54. — Agli iscritti può essere concesso, su conforme parere del Comitato direttivo dell'Istituto, l'esonero dalla frequenza e dall'esame di quegli insegnamenti che, precedentemente seguiti per il conseguimento della laurea, siano considerati equipollenti agli insegnamenti propri della Scuola.

Art. 55. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

Economia generale delle fonti di energia;
Statistica delle fonti di energia;
Legislazione delle fonti di energia;
Geografia economica delle fonti di energia;
Tecnologia dei combustibili;
Tecnologia dell'elettricità;
Tecnologia nucleare;
Elementi di ragioneria;
Elementi di economia delle aziende industriali;

2° *Anno*:

Economia dell'energia elettronucleare;
Bilanci delle aziende produttrici o distributrici di energia;
Economia delle aziende di pubblici servizi;
Costi e prezzi dell'energia;
Problemi di organizzazione delle aziende produttrici e distributrici di energia;
Problemi tributari dell'energia;
Problemi finanziari dell'energia.

Oltre agli insegnamenti sopra specificati potranno essere tenuti, durante il biennio di studi, corsi complementari, su specifici argomenti interessanti la preparazione degli allievi.

Art. 56. — La durata degli insegnamenti di cui al precedente articolo è di circa ore 25 per ogni materia: la frequenza alle lezioni e alle esercitazioni è obbligatoria e saranno ammessi agli esami solo gli allievi che abbiano frequentato i singoli insegnamenti.

Al secondo anno di corso saranno ammessi solo gli allievi che abbiano superato almeno quattro degli insegnamenti del primo anno, a loro scelta.

Art. 57. — Le Commissioni per gli esami di profitto saranno formate dagli stessi professori incaricati dello svolgimento delle materie di insegnamento e presiedute dal direttore del corso. Ai candidati che abbiano seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti prescritti dal piano di studi, verrà rilasciato il diploma di perfezionamento in economia delle fonti di energia.

Art. 58. — Le tasse di frequenza e gli eventuali contributi per le esercitazioni saranno stabiliti anno per anno, dal Consiglio di amministrazione della Università udito il parere del Comitato direttivo dell'Istituto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1960

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 99. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1960, n. 1409.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 9. — Agli insegnamenti complementare del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di « Teoria generale del diritto ».

Art. 22. — L'insegnamento complementare del corso di laurea in lettere « Sanscrito » è soppresso e sostituito con quello di « Indologia ».

Art. 23. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti quelli di « Storia del cristianesimo » e « Storia della scienza ».

Art. 27. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere è aggiunto quello di « Storia della grammatica e della lingua italiana ».

Art. 92. — Alle discipline nelle quali si conferiscono diplomi di specialista, è aggiunta quella di « Malattie dell'apparato digerente, della nutrizione e del ricambio ».

Dopo l'art. 191, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente, della nutrizione e del ricambio.

Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente, della nutrizione e del ricambio

Art. 192. — E' istituita presso la Facoltà di medicina e chirurgia una scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente, della nutrizione e del ricambio.

Il corso degli studi ha la durata di due anni.

Alla Scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.

Il numero massimo degli iscritti sarà di cinquanta nei due corsi.

Art. 193. — La direzione della scuola è affidata al direttore della Clinica medica generale dell'Università di Torino. All'insegnamento sono chiamati a collaborare docenti della locale Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 194. — Il programma di insegnamento si svolge in due anni di corso e comprende le seguenti materie:

1° *Anno*:

1) Anatomia normale;
2) Anatomia patologica;
3) Biochimica;
4) Fisiologia;
5) Farmacologia;
6) Alimentazione e dietetica;
7) Semeiologia clinico-funzionale;
8) Clinica medica (biennale);
9) Patologia medica (biennale);

2° *Anno*:

1) Clinica medica;
2) Patologia medica;
3) Clinica pediatrica;
4) Tecniche endoscopiche e bioptiche;
5) Radiodiagnostica e radioterapia;
6) Coprologia e parassitologia;
7) Terapia medica;
8) Terapia chirurgica.

I corsi sono integrati da conferenze su argomenti di particolare interesse specialistico e da esercitazioni pratiche, con internati obbligatori negli istituti di clinica medica generale e di patologia speciale medica.

Art. 195. — Alla fine di ciascun anno di corso lo specializzando, che abbia ottenuto le firme di frequenza, deve sostenere un esame complessivo sulle materie di insegnamento, e, al termine dei due anni, deve superare un esame di diploma con presentazione e discussione di una tesi scritta, per conseguire il titolo di specialista in malattie dell'apparato digerente, della nutrizione e del ricambio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1960

GRONCHI

Bosco

Visto *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, *foglio n.* 102. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1960, n. 1410.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 39, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione di un « Seminario di studi per la protezione e la sicurezza sociali » annesso alla Facoltà di giurisprudenza, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Seminario di studi per la protezione e la sicurezza sociali

Art. 40. — E' istituito un Seminario per la protezione e la sicurezza sociali, annesso alla Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli.

Art. 41. — Il Seminario ha lo scopo di favorire — e concorrervi esso stesso — la ricerca scientifica sui problemi connessi al suo scopo istituzionale, a mezzo di corsi di lezioni, conferenze, esercitazioni, formazioni di statistiche e pubblicazioni di lavori redatti da docenti, assistenti e studenti.

Art. 42. — La direzione del Seminario sarà affidata ad un direttore, scelto dal Consiglio della Facoltà di giurisprudenza, fra studiosi di chiara fama nelle discipline giuridiche o economiche, attinenti ai corsi del Seminario, che od abbiano avuto titolo di professore di ruolo.

L'incarico è conferito per un quadriennio ed è rinnovabile.

Art. 43. — Nel Seminario saranno impartiti corsi di lezioni distinti in:

Corsi biennali di:

a) Sociologia;
b) Economia teoretica;
c) Diritto del lavoro e legislazione sociali comparate;
d) Storia delle dottrine politiche ed economiche.

Corsi annuali di:

a) Ordinamento della produzione e degli scambi;

b) Statistica del lavoro;

c) Organizzazione aziendale;

d) Ordinamenti comparati di assistenza e previdenza sociali.

Altri corsi integrativi potranno essere annualmente istituiti.

Art. 44. — Gli insegnamenti saranno impartiti da professori universitari o studiosi di chiara fama, scelti dal Consiglio della Facoltà di giurisprudenza, su proposta del direttore del Seminario.

Art. 45. — Il direttore disporrà in materia di esercitazioni, conferenze e quanto altro occorre per il buon rendimento del Seminario ed il profitto degli iscritti.

Art. 46. — Possono iscriversi al Seminario laureati in giurisprudenza, scienze politiche e scienze economiche e commerciali.

Gli aspiranti potranno essere invitati ad un colloquio preventivo al fine di decidere insindacabilmente circa la loro ammissione.

Gli iscritti al Seminario sono tenuti a versare annualmente un contributo il cui importo sarà stabilito, di volta in volta, dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore del Seminario, approvata dal Consiglio di Facoltà.

Art. 47. — Alla fine del biennio, previo colloquio sulle materie di insegnamento e discussione di un lavoro originale che abbiano ottenuto — l'uno e l'altro — giudizio favorevole degli insegnanti del Seminario, agli iscritti verrà rilasciato un attestato di frequenza e di profitto.

Art. 48. — Ai mezzi finanziari si provvede con contributi degli iscritti e di Enti privati ed ogni altro provento dell'attività del Seminario.

Dopo l'art. 228, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della « Scuola di perfezionamento in Storia dell'arte medioevale e moderna », con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di perfezionamento in storia dell'arte medioevale e moderna

Art. 229 — E' istituita presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli una « Scuola di perfezionamento in Storia dell'arte medioevale e moderna », annessa all'Istituto di storia dell'arte.

Essa ha lo scopo di approfondire nei giovani la naturale disposizione agli studi di storia dell'arte e di fornirli di un diploma che valga a garantirne la preparazione storico-artistica e tecnica nella carriera dell'insegnamento e della tutela dei monumenti, gallerie ed opere d'arte.

Art. 230. — E' titolo necessario per l'ammissione alla Scuola di perfezionamento la laurea in lettere o in filosofia.

Art. 231. — La Scuola ha la durata di due anni. Sono materie di insegnamento, le seguenti:

1) Storia dell'arte classica;
2) Storia dell'arte medioevale;
3) Storia dell'arte del rinascimento e moderna;
4) Studio dell'architettura;
5) Museografia;
6) Storia del restauro e della falsificazione;
7) Estetica e critica d'arte.

Gli esami di Storia dell'arte classica, di Storia dell'arte medioevale, di Storia dell'arte del rinascimento e moderna sono biennali, gli altri annuali.

Non potranno ottenere il diploma di perfezionamento gli allievi che non abbiano sostenuto tutti gli esami prescritti.

Art. 232. — Direttore della Scuola di perfezionamento è il direttore dell'Istituto di storia dell'arte. Il Consiglio della scuola è formato da tutti i docenti delle materie prescritte. La Commissione dell'esame finale è costituita dal Consiglio della scuola.

Art. 233. — Prima dell'inizio di ogni anno il Consiglio della scuola stabilirà il programma di studio, lo svolgimento delle esercitazioni e gli eventuali viaggi di istruzione.

Art. 234. — Per conseguire il diploma di perfezionamento, gli allievi dovranno presentare una dissertazione scritta, frutto di studi e di ricerche personali in una delle materie storico-artistiche.

Il tema della dissertazione sarà scelto dall'allievo d'accordo con il docente della materia ed approvato dal direttore della Scuola.

La dissertazione dovrà essere discussa dall'allievo dinanzi al Consiglio della scuola.

Art. 235. — In seno alla Scuola di perfezionamento in storia dell'arte possono essere istituite borse di studio e premi di incoraggiamento per i giovani migliori, allo scopo di favorire le ricerche e i viaggi di istruzione all'interno e all'estero.

Gli allievi migliori della Scuola possono essere anche segnalati, per scambi internazionali, presso Scuole, Istituti ed Università straniere.

Art. 236. — Secondo il parere del Consiglio, possono essere iscritti al secondo anno della Scuola di perfezionamento, allievi provenienti da altre scuole, purchè abbiano regolarmente frequentato il primo anno e sostenuto gli esami relativi.

Art. 237. — Gli iscritti alla Scuola di perfezionamento sono tenuti a pagare le tasse e sopratasse, la tassa di diploma nonchè tutti gli altri contributi stabiliti per gli studenti iscritti alla Facoltà di lettere e filosofia della Università di Napoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1960

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, *foglio n.* 103. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1960.

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Lendinara (Rovigo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Lendinara, approvato con decreto ministeriale del 3 maggio 1956;

Visto il proprio decreto in data 23 marzo 1960, con il quale il dott. Dante Marchiori venne nominato presidente del Monte di credito su pegno di Lendinara;

Considerato che il predetto nominativo ha rassegnato le dimissioni;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il vice presidente del Monte di credito su pegno di Lendinara (Rovigo), cav. Carlo Gobbetto, è nominato presidente ed il dott. ing. Vittorio Bonelli è nominato vice presidente del Monte medesimo; essi resteranno in carica per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1960

GRONCHI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1960
Registro n. 43 *Tesoro, foglio n.* 121. — CARUSO

(7567)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° luglio 1960.

Determinazione del contingente numerico del personale salariato in servizio presso l'Istituto superiore di sanità per l'esercizio finanziario 1960-1961.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SU PROPOSTA DEL
MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il decreto interministeriale in data 1° luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1959, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 374, con il quale l'Istituto superiore di sanità era autorizzato a servirsi dell'opera di personale salariato non di ruolo (temporaneo) nella misura di ventitrè unità per l'esercizio finanziario 1959-60;

Considerato che a seguito delle cessazioni dal servizio verificatesi durante l'esercizio finanziario 1959-60 il personale salariato non di ruolo (temporaneo) del predetto Istituto, alla data del 30 giugno 1959, risultava costituito da ventuno unità;

Decreta:

L'Istituto superiore di sanità è autorizzato a servirsi per l'esercizio finanziario 1960-61 di personale salariato non di ruolo (temporaneo) nella misura di ventuno unità.

La percentuale del numero massimo dei predetti salariati che possono essere classificati nella prima categoria è fissata nella misura del cinquanta per cento.

La relativa spesa, comprensiva di paghe ed altri assegni fissi e relativi oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione farà carico al capitolo 87 del bilancio del Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità - Esercizio 1960-61.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1960

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TAMBRONI

Il Ministro per la sanità
GIARDINA

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1960
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 360. — MASSIMO

(7486)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 settembre 1960.

Nomina di consiglieri di amministrazione dell'Opera nazionale per i ciechi civili.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO, PER IL TESORO
E PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 632, concernente la istituzione e i compiti dell'Opera nazionale per i ciechi civili e la concessione ai medesimi di un assegno a vita;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32, che approva il regolamento dell'Opera nazionale per i ciechi civili ed altre norme per l'esecuzione e l'attuazione della legge 9 agosto 1954, n. 632;

Attesa la necessità di far luogo, ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, alla nomina dei sei consiglieri di amministrazione dell'Opera;

Vedute le designazioni a tal fine formulate dai Ministeri dell'interno, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e dall'Unione italiana ciechi;

Decreta:

Sono nominati consiglieri di amministrazione dell'Opera nazionale per i ciechi civili, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio le seguenti persone:

1) Scillamà dott. prof. Giacomo, medico chirurgo libero docente, residente in Roma, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

2) Scipione dott. Ciriaco, direttore generale del Debito pubblico, residente in Roma, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

3) Danzi dott. Mario, direttore di divisione, residente in Roma, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
4) Enea Erasmo, residente in Palermo;
5) Fucà Giuseppe, residente in Firenze;
6) Ventura prof. Vincenzo, residente in Firenze, componenti scelti tra le nove persone proposte dall'Unione italiana ciechi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 settembre 1960

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

(7482)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1960.

Aggregazione del Consorzio obbligatorio per la tutela e l'incremento della pesca nell'Italia meridionale, avente sede in Napoli, al settore dell'agricoltura della Cassa unica per gli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO
E PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto l'art. 81 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 30 maggio 1955;

Vista la richiesta del « Consorzio obbligatorio per la tutela e l'incremento della pesca nell'Italia meridionale », con sede in Napoli, tendente ad ottenere l'aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari, ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni stessi in favore del personale dipendente dal Consorzio medesimo;

Decreta:

Il Consorzio obbligatorio per la tutela e l'incremento della pesca nell'Italia meridionale, avente sede in Napoli, è aggregato al settore agricoltura della Cassa unica per gli assegni familiari ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni stessi nei confronti del personale dipendente.

Roma, addì 9 luglio 1960

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ZACCAGNINI

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

(7484)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1960.

Modificazioni alle piante organiche del personale di dattilografia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1960;

Visto l'art. 7, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1444;

Ritenuta la necessità di aumentare le piante organiche del personale di dattilografia delle Corti di appello di Torino, Milano e Venezia; dei tribunali di Bari, Catania, Foggia, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia; delle preture di Milano, Roma, Torino e Venezia; e di sopprimere, pertanto, il posto di dattilografo in uffici di pretura di minore importanza;

Decreta:

Art. 1.

Il posto di dattilografo nelle preture di Bra, Castelnuovo di Porto, Celano, Ceva, Corteolona, Chioggia, Domodossola, Feltre, Fondi, Genzano di Roma, Gubbio, Lonigo, Massa Marittima, Militello Val di Catania, Menaggio, Novi Ligure, Pieve di Cadore, Rodi Garganico, Ronciglione, San Miniato, Santhià, Sestri Levante, Soresina, Stradella, Susa, Thiene, Varallo e Verbania Intra è soppresso.

Art. 2.

Le piante organiche del personale di dattilografia degli uffici sottoindicati sono aumentate come appresso:

Corte di appello di Torino: da 5 a 6 posti;
Corte di appello di Milano: da 10 a 11 posti;
Corte di appello di Venezia: da 5 a 6 posti;
Tribunale di Bari: da 7 a 8 posti;
Tribunale di Catania: da 6 a 7 posti;
Tribunale di Foggia: da 4 a 5 posti;
Tribunale di Milano: da 23 a 26 posti;
Tribunale di Napoli: da 33 a 34 posti;
Tribunale di Palermo: da 12 a 14 posti;
Tribunale di Roma: da 44 a 50 posti;
Tribunale di Torino: da 12 a 15 posti;
Tribunale di Venezia: da 5 a 7 posti;
Pretura di Milano: da 24 a 25 posti;
Pretura di Roma: da 40 a 42 posti;
Pretura di Torino: da 7 a 8 posti;
Pretura di Venezia: da 3 a 4 posti.

Resta così modificato il decreto ministeriale 29 marzo 1960, relativamente agli uffici indicati negli articoli 1 e 2 del presente decreto.

Roma, addì 21 ottobre 1960

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1960
Registro n. 11 Grazia e Giustizia, foglio n. 78. — BOVIO

(7481)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1960.

Approvazione del piano tecnico n. 594 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente l'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Latiano.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Esercizi Telefonici per il rin

novo della concessione del servizio telefonico pubblico nella 5ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 30 dicembre 1959 intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 594 relativo all'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Latiano (Brindisi);

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Latiano (Brindisi);

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 594 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente l'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Latiano.

Roma, addì 28 ottobre 1960

Il Ministro: SPALLINO

(7551)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1960.

Approvazione del piano tecnico n. I/79 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente la realizzazione del collegamento telefonico tra Barcellona e Patti.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Esercizi Telefonici per il rinnovo della concessione del servizio telefonico pubblico nella 5ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 18 giugno 1958 intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. I/79 relativo alla realizzazione del collegamento telefonico tra Barcellona e Patti;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria la realizzazione del collegamento telefonico tra Barcellona e Patti;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. I/79 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente la realizzazione del collegamento telefonico tra Barcellona e Patti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1960

Il Ministro: SPALLINO

(7529)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1960.

Approvazione del piano tecnico n. I/70 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente la posa di un cavo telefonico interurbano tra Napoli-Sant'Anastasia e San Giuseppe Vesuviano, nonchè dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico stesso e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Esercizi Telefonici per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 12 maggio 1958 intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. I/70 relativo alla posa di un cavo telefonico interurbano tra Napoli-Sant'Anastasia e San Giuseppe Vesuviano, nonchè la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere.

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria la posa di un cavo telefonico interurbano tra Napoli-Sant'Anastasia e San Giuseppe Vesuviano;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche, ed alle esigenze locali nonchè a motivi di pubblico interesse;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano tecnico n. I/70 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente la posa di un cavo telefonico interurbano tra Napoli-Sant'Anastasia e San Giuseppe Vesuviano.

Le opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico n. I/70 sono dichiarate di pubblica utilità. I relativi lavori dovranno compiersi entro due anni dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1960

Il Ministro: SPALLINO

(7530)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1960.

Approvazione del piano tecnico n. 609 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente l'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Copertino (Lecce).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della Convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Esercizi Telefonici per il rinnovo della concessione del servizio telefonico nella 5ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 30 dicembre 1959 intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 609 relativo all'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Copertino (Lecce);

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Copertino (Lecce);

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 609 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente l'istituzione della rete telefonica urbana del comune di Copertino (Lecce).

Roma, addì 28 ottobre 1960

Il Ministro: SPALLINO

(7553)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1960.

Approvazione del piano tecnico n. I/78 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente la realizzazione del collegamento telefonico Nicastro-Sambiase, nonchè dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico stesso e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Esercizi Telefonici per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 18 giugno 1958 intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. I/78 relativo alla realizzazione del collegamento telefonico Nicastro-Sambiase, nonchè la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria la realizzazione del collegamento telefonico Nicastro-Sambiase;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali nonchè a motivi di pubblico interesse;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano tecnico n. I/78 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente la realizzazione del collegamento telefonico Nicastro-Sambiase.

Le opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico n. I/78 sono dichiarate di pubblica utilità. I relativi lavori dovranno compiersi entro due anni dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1960

Il Ministro: SPALLINO

(7528)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1960.

Approvazione del piano tecnico n. 1/170 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente la posa di un cavo telefonico interurbano tra Sapri e Lagonegro, nonchè dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico stesso e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Esercizi Telefonici per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 14 aprile 1960 intesa ad ottenere la approvazione del piano tecnico n. 1/170 relativo alla posa di un cavo interurbano tra Sapri e Lagonegro nonchè la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria la posa di un cavo interurbano tra Sapri e Lagonegro;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali nonchè a motivi di pubblico interesse;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano tecnico n. 1/170 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente la posa di un cavo interurbano tra Sapri e Lagonegro.

Le opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico n. 1/170 sono dichiarate di pubblica utilità. I relativi lavori dovranno compiersi entro due anni dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1960

Il Ministro: SPALLINO

(7532)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1960.

Approvazione del piano tecnico n. I/65 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente la posa di un cavo telefonico tra Sora ed Isola Liri, nonchè dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico stesso e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Esercizi Telefonici per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 8 maggio 1958 intesa ad ottenere la approvazione del piano tecnico n. I/65 relativo alla posa di un cavo telefonico tra Sora e Isola Liri, nonchè la dichiarazioni di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria la posa di un cavo telefonico tra Sora ed Isola Liri;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche, ed alle esigenze locali nonchè a motivi di pubblico interesse;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano tecnico n. I/65 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente la posa di un cavo telefonico tra Sora ed Isola Liri.

Le opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico n. I/65 sono dichiarate di pubblica utilità. I relativi lavori dovranno compiersi entro due anni dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1960

Il Ministro: SPALLINO

(7531)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1960.

Approvazione del piano tecnico n. 1001 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente alcuni lavori nella rete telefonica urbana di Palermo, ed in particolare l'ampliamento di 2000 numeri nella centrale Ferrovia I, l'attivazione delle nuove centrali Calatafimi, Ferrovia II, Libertà II e Mondello per un totale di 14.100 numeri e la inclusione, nella predetta rete urbana, dei comuni di Villabate, Monreale e della frazione Acquino di Monreale, nonchè dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico stesso e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Esercizi Telefonici per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 30 maggio 1960 intesa ad ottenere la approvazione del piano tecnico n. 1001 relativo ad alcuni lavori nella rete telefonica urbana di Palermo, ed in particolare l'ampliamento di 2000 numeri nella centrale Ferrovia I, l'attivazione delle nuove centrali Calatafimi, Ferrovia II, Libertà II e Mondello per un totale di 14.100 numeri e alla inclusione, nella predetta rete urbana, dei comuni di Villabate, Monreale e della frazione Acquino di Monreale, nonchè la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rendono necessari alcuni lavori nella rete telefonica urbana di Palermo, ed in particolare l'ampliamento di 2000 numeri nella centrale Ferrovia I, l'attivazione delle nuove centrali Calatafimi, Ferrovia II, Libertà II e Mondello per un totale di 14.100 numeri e la inclusione, nella predetta rete urbana, dei comuni di Villabate, Monreale e della frazione Acquino di Monreale;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche, ed alle esigenze locali nonchè a motivi di pubblico interesse;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano tecnico n. 1001 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente alcuni lavori nella rete telefonica urbana di Palermo, ed in particolare l'ampliamento di 2000 numeri nella centrale Ferrovia I, l'attivazione delle nuove centrali Calatafimi, Ferrovia II, Libertà II e Mondello per un totale di 14.100 numeri e la inclusione, nella predetta rete urbana, dei comuni di Villabate, Monreale e della frazione Acquino di Monreale;

Le opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico n. 1001 sono dichiarate di pubblica utilità. I relativi lavori dovranno compiersi entro due anni dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1960

Il Ministro: SPALLINO

(7541)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1960.

Approvazione del piano tecnico n. 1000 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente l'ampliamento di 39.500 numeri delle centrali telefoniche della rete telefonica di Napoli e la inclusione nella predetta rete urbana dei comuni di Casoria, Cercola, Arzano e Casavatore, nonchè dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico stesso e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Esercizi Telefonici per il vinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 16 febbraio 1960 intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 1000 relativo allo ampliamento di 39.500 numeri delle centrali della rete telefonica urbana di Napoli e alla inclusione nella predetta rete urbana dei comuni di Casoria, Cercola, Arzano e Casavatore, nonchè la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase

evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessario l'ampliamento di 39.500 numeri delle centrali della rete telefonica urbana di Napoli e la inclusione nella predetta rete urbana dei comuni di Casoria, Cercola, Arzano e Casavatore;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche, ed alle esigenze locali nonchè a motivi di pubblico interesse;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano tecnico n. 1000 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente l'ampliamento di 39.500 numeri delle centrali della rete telefonica di Napoli e la inclusione nella predetta rete urbana dei comuni di Casoria, Cercola, Arzano e Casavatore.

Le opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico n. 1000 sono dichiarate di pubblica utilità. I relativi lavori dovranno compiersi entro due anni dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1960

Il Ministro: SPALLINO

(7542)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1960.

Approvazione del piano tecnico n. I/190 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente la posa di un cavo telefonico interurbano tra Salerno ed Amalfi, nonchè dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico stesso e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Esercizi Telefonici per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 12 luglio 1960 intesa ad ottenere la approvazione del piano tecnico n. I/190 relativo alla posa di un cavo interurbano tra Salerno ed Amalfi, nonchè la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria la posa di un cavo interurbano tra Salerno ed Amalfi;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche, ed alle esigenze locali nonchè a motivi di pubblico interesse;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano tecnico n. I/190 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente la posa di un cavo interurbano tra Salerno ed Amalfi.

Le opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico n. I/190 sono dichiarate di pubblica utilità. I relativi lavori dovranno compiersi entro due anni dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1960

Il Ministro: SPALLINO

(7539)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1960.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1923, n. 919, con il quale è stato riconosciuto giuridicamente l'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », ed il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1954, n. 86, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 10 dicembre 1958, relativo alla nomina dei vice presidenti ed alla ricostituzione del Consiglio generale dell'Ente predetto;

Vista la lettera in data 29 settembre 1960, prot. numero 154740, con la quale il Ministero del tesoro ha designato a proprio rappresentante, nel predetto Consiglio generale, il dott. Giovanni Contursi, in sostituzione del rag. Ercole Liverziani, deceduto;

Decreta:

Il dott. Giovanni Contursi è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera campio-

naria internazionale di Milano », in rappresentanza del Ministero del tesoro, in sostituzione del rag. Ercole Liverziani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 novembre 1960

Il Ministro: COLOMBO

(7483)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1960.

Cessazione dall'incarico di membro del Comitato di sorveglianza sulle liquidazioni della ex Confederazione dei professionisti ed artisti e dei soppressi Sindacati nazionali e periferici dei professionisti ed artisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, sulla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visti i decreti ministeriali 15 gennaio 1946 e 15 aprile 1948, con i quali si provvede alla nomina dei membri del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della Confederazione dei professionisti e degli artisti e sulla liquidazione dei disciolti Sindacati nazionali e periferici già aderenti alla soppressa Confederazione dei professionisti e degli artisti e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 18 febbraio 1960, riguardanti la composizione del Comitato di sorveglianza sulle liquidazioni della disciolta Confederazione dei professionisti e degli artisti e dei soppressi Sindacati nazionali e periferici dei professionisti e degli artisti, già aderenti alla Confederazione stessa;

Vista la lettera in data 11 aprile 1960, con la quale il sig. Mario Bernardi, rappresentante dei creditori, unitamente al dott. Antonio Cazzella, nel Comitato di sorveglianza sulle liquidazioni della ex Confederazione dei professionisti e degli artisti e dei soppressi Sindacati già aderenti alla Confederazione stessa, ha rassegnato le dimissioni;

Decreta:

Il signor Mario Bernardi cessa dall'incarico di membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della ex Confederazione dei professionisti e degli artisti e dei soppressi Sindacati nazionali e periferici dei professionisti e degli artisti.

Roma, addì 25 novembre 1960

Il Ministro: SULLO

(7522)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1960.

Dichiarazione di fuori corso delle marche da bollo per cambiali da lire mille.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, recante nuove norme sull'imposta di bollo;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1953, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1953, registro n. 29 Finanze, foglio n. 400 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 29 dicembre 1953, concernente la determinazione della forma, dei tagli e delle altre caratteristiche della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1957, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1957, registro n. 22 Finanze, foglio n. 305 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 7 settembre 1957, concernente la determinazione del nuovo tipo di carta filigranata per la stampa delle marche da bollo;

Ritenuta l'opportunità di dichiarare fuori corso le marche da bollo per cambiali del valore di lire mille;

Decreta:

Art. 1.

Le marche da bollo per cambiali del valore di lire mille aventi le caratteristiche determinate con il decreto ministeriale 1° agosto 1953, sono dichiarate fuori corso a partire dal giorno 10 dicembre 1960.

Art. 2.

Le marche da bollo per cambiali di cui al precedente articolo che alla data del 10 dicembre 1960 si troveranno presso i distributori secondari di valori bollati o in possesso di enti oppure di privati, saranno ammesse al cambio fino al giorno 28 febbraio 1961

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 novembre 1960

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1960.
Registro n. 84 *Finanze, foglio n.* 169. — BENNATI

(7622)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1960.

Nomina del commissario della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva della assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali;

Ritenuta la necessità di provvedere, in adempimento all'art. 45 della legge sopracitata, alla nomina del commissario della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Ronzolani è nominato commissario della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, con il compito di provvedere agli adempimenti attribuiti a detto organo dalla legge 27 novembre 1960, n. 1397, in attesa della costituzione dei normali organi di amministrazione dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1960

Il Ministro: SULLO

(7624)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 900 del 18 novembre 1960. Prezzo delle specialità medicinali

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 900 del 18 novembre 1960, ha fissato, come dall'unito elenco, i prezzi al pubblico per un gruppo di specialità medicinali.

SPECIALITÀ MEDICINALI

Il precedente elenco è stato diramato con il provvedimento n. 898 del 26 ottobre 1960 (LVIII elenco specialità medicinali) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 19 novembre 1960.

E' fatto obbligo di indicare sul bollino del prezzo di vendita al pubblico il numero e la data della *Gazzetta Ufficiale* che ha consentito il nuovo prezzo.

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONE	PREZZO
	ANTIBIOTICI IN ASSOCIAZIONE (1° *elenco*)		
Aeroderma	Biomedica Internazionale, Roma	flacone 50 cc. uso esterno	1.120
Albitenat B complex	Albi Terapeutici, Milano	flacone + solvente	620
Alfaciclina oftalmica Idrocortisone	Alfa, Bologna	tubo gr. 10	1.890
Ambramicina Deltacortenolo	Lepetit, Roma	tubo gr. 5	880
Angiofar	Istituto Biochimico Nazionale, Roma	supposte 2	900
		supposte 3	1.685
		supposte 2 B.	630
Antibiotica polivalente	Intes, Napoli	tubo gr. 7	540
Aureomix	Istituto Scientifico Venezie, Padova	flacone 5 cc.	935
Balsacetina	Sarm, Roma	supposte 4 A.	920
		supposte 4 B.	485
BE.MI. Cortineotricina	A. Bertelli, Milano	pomata tubo gr. 4	740
Bi Ciclin	Alfa, Bologna	supposta 1 A.	810
		supposta 1 B.	470
		supposte 3 B.	540
Bi Ciclin	Valeas, Milano	supposte 2 A.	1.415
		supposte 2 B.	660
Bicillina	Promed, Milano	supposte 2	540
Bicotin	Sirt, Pontedera	supposte 4	850
Bimixin	Luso Farmaco, Milano	compresse 8	1.150
		sciroppo 60 cc.	895
Bio Delta Cortilen	Sifi, Catania	flacone 3 cc.	800
		tubo gr. 3	800
Biofangina	Eliovit, Brescia	compresse 25	495
Biofur	Tosi, Milano	pomata gr. 5	460
		candelette 12	1.350
		tavolette 12	1.000
Bismiochinolo	Prochena, Parma	supposte 3	540
Bismobiotico	Istituto Chimico Biologico Triestino, Trieste	supposte 2	1.150
Bismocetina	Lepetit, Milano	supposte 3 A.	560
		supposte 3 B.	540
Bismocil G Procaina	Bri-Farma, Brindisi	supposte 2 A.	665
		supposte 2 B.	450
Bismofenicolo	Ellem, Milano	supposte 4	630
Bismopen	Lisapharma, Como	supposte 3 A.	795
Bismu Caf	Istituto Nazionale Chimico Biologico, Roma	supposte 4 A.	935
		supposte 4 B.	720
Bismulina	Farmochimica, Milano	supposte 3	540
Bismupenicillina	Medici Domus, Legnano (Milano)	supposte 2 A.	695
		supposte 3 B.	675
Bismutetraciclina	Boniscontro & Gazzone, Torino	supposte 3 A.	835
		supposte 3 B.	740

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONE	PREZZO
Bitraciclina	Emmebi, Genova	supposte 2 A.	1.310
		supposte 2 B.	700
		supposte 4 B.	675
B Strepto (uso vete)	Maccagni, Milano	flacone 1.000.000 U.I.	630
		flacone 3.000.000 U.I.	1.290
Caf Salbe	Intes, Napoli	tubo gr. 10	495
Caf Idrocortisone	Maestretti, Milano	tubo gr. 3 1%	675
		tubo gr. 5 - 1%	1.020
		tubo gr. 3 - 2,5%	1.145
		tubo gr. 5 - 2,5%	1.595
Candettes	Pfizer, Roma	caramelle 10	585
Chemycorten	La-Che-Mi, Milano	flacone 2,5 cc.	755
Chinocetina	Mugolio, Milano	supposte 5 A.	1.455
		supposte 5 B.	875
Ciclangin	F.I.A.R.T., Roma	supposte 3 A.	1.040
		supposte 6 A.	1.945
		supposte 3 B.	580
		supposte 6 B.	1.065
Ciclocortil	Ogna, Milano	tubetto gr. 5	500
Ciclopen	Lenza, Napoli	polvere gr. 80 B.	1.260
Ciclostreptal	Lisapharma, Como	flacone + solvente	900
Cloramfen balsamico	Sclavo, Siena	supposte 5 normali	765
		supposte 5 forti	1.215
Cloramfenicolo prednisolone	A. Bertelli, Milano	collirio gr. 3	565
Clorcidina	Valeas, Milano	pomata gr. 10	460
Clorfurin	Istituto Chimico Biologico Triestino, Trieste	capsule 10	880
Clorobis	ABC, Torino	supposte 4	495
Clorocillina	Sifi, Catania	pomata oftalmica gr. 5	705
Cloromidina Bi	Marvin, Milano	supposte 5	635
Colisedin	Fulzer, Milano	compresse 10	1.555
Colixyne	Siner, Roma	compresse 10	1.615
		polvere gr. 30	1.615
Cortibiotic	Fabbrica Romana Prodotti Chimici, Roma	collirio 3 cc.	565
Cortidermicina	Sernagiotto, Milano	pomata gr. 10	920
Cortidermofen	Tubi Lux, Napoli	tubetto gr. 5 - 1%	595
		tubetto gr. 5 - 2,5%	1.120
Cortifil	Mil-Far, Milano	pomata gr. 5	1.580
Cortimicina N. Collirio	Ist. Farm. Biol. Aurelio, Roma	flacone 5 cc.	650
Cortisomicina	Tubi Lux, Napoli	pomata gr. 5	1.020
		collirio 5 cc.	1.020
		collirio gr. 3,5	595
Cortison Chemicetina	C. Erba, Milano	tubetto gr. 5 II grado	1.615
		gocce 3 cc.	485
Cortison Chemicetina Antiemorroidale	Carlo Erba, Milano	supposte 6	600
		pomata gr. 15	720
Cortison Masticetina	Carlo Erba, Milano	tubo gr. 10	385
Cortisporin	Farmacosmici, Milano	pomata gr. 10	1.935
Cortofen	Ripari, Firenze	pomata tubo gr. 5	675
Cortofen Antrax	Ripari, Firenze	pomata gr. 5	650
Criseofarma (uso vete)	Farmitalia, Milano	tubi 2 pomata gr. 25	645
		tubi 6 pomata gr. 25	1.610
Cutrisone	Laboratorio Bioterapico Milanese, Milano	tubetto gr. 20	570
Deltacetina	Fidap, Catania	tubo gr. 5,5 oftalmica	650
		tubo gr. 10 dermica	1.595
		tubo gr. 3,5 nasale	660
Deltaciclina	Cons. Neot. Naz., Roma	pomata gr. 3,5 oftalmica	630
		pomata gr. 10 dermica	1.710
		pomata gr. 3,5 nasale	630
Deltaclorazone oftalmico	Istituto Boselli Smea, Genova	flacone collirio 3 cc.	460
Deltamicil oftalmico	Istituto Boselli Smea, Genova	flacone collirio 3 cc.	460

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONE	PREZZO
Dellaneozyl	Tubi Lux Napoli	collirio 3 cc.	700
Demicina	Sir, Roma	flacone gr. 5	980
		tubo gr. 5	980
Demicina oftalmica	Sir, Roma	flacone contagocce gr. 5	715
		tubo gr. 5	715
Dental cones	Farber Ref, Milano	coni dentali 50	1.210
		coni dentali 25	835
Dermociclina	Istifar Albanese, Milano	pomata gr. 15	675
Dermocortisolo composto	Farmigea, Pisa	pomata gr. 10	515
Dermocortix	Radiumfarm, Roma	pomata gr. 5 - 1%	1.060
		pomata gr. 5 - 2%	2.000
Dermomixin	Pierrel Milano	liquido 50 cc. 0,1%	1.095
		liquido 100 cc. 0,1%	1.645
		tubetto gr. 5 - 1%	835
		tubetto gr. 5 - 0,5%	515
Dermosterone Otoiarico	Wassermann, Milano	flacone gr. 10	1.755
		tubetto gr. 10	1.700
Dermosyth	Causyth, Milano	tubo gr. 15	630
Dermotrips	Sclavo, Siena	pomata gr. 5	1.695
		polvere gr. 5	1.720
Divulcapen	Lepetit, Roma	flacone + solv.	880
Ecomytrin	Consorzio Neot. Naz., Roma	unguento gr. 30	1.560
Enterocetina	Farm. It. Padil, Milano	compresse 16	1.530
Enteromicil	Albi Terapeutici, Milano	flacone 150 cc.	1.900
		flacone 75 cc.	1.145
Enteromicina	Farm. It. Padil, Milano	compresse 20	1.610
Enterostop	Schiapparelli, Torino	compresse 8	945
		granul. gr. 36	610
		granul. gr. 100	1.230
Eumicina	Istituto Farmocobiol. Fiorentino, Firenze	emulsione gr. 75	810
Faringobiotic	Midy, Milano	supposte 2 A.	1.270
		supposte 2 B.	690
Fenobiocin	Ist. Bioch. Naz., Roma	compresse 12 × 100.000 U. I.	1.035
		compresse 8 × 200.000 U. I.	1.315
Florinef Otoiatrico	Squibb, Roma	flacone 5 cc. + diluente	835
Florinef Spectrocin	Squibb, Roma	lozione 15 cc.	1.910
		unguento uso ester, gr. 5	810
		unguento oftalmico gr. 3,5	580
		sosp. 5 cc. 1%	850
Flogovigor	Farmavigor, Milano	pomata g. 5	825
Formotiazolo Neomicina	Pierrel, Milano	sciroppo 65 cc.	935
		compresse 10	1.275
Furacitina	Cif, Roma	compresse 20	1.375
Furaciclina	Cifa, Torino	capsule 8	2.010
Furazol	Morgan, Torino	capsule 10	730
Furcaf	Hoffmann Klann, Roma	compresse 15	1.710
Furedan	Scharper, Milano	compresse 15	825
Furilene	Gualdoni, Milano	compresse 15	1.390
Furotricina	Foscama, Torino	flacone × 100 cc.	745
		ovuli vag. 6	485
		pomata rettale gr. 30	460
		confetti 30	620
Ginetris	C. Erba, Milano	ovuli, 3	490
Glicidermina	Ravasini, Roma	pomata gr. 10	540
Glicortidina	Compagnia Ospitaliera Prod. Derm., Roma	pomata gr. 10	730
Gluco Thricil	Parke Davis, Roma	flacone 28 cc.	630
Guaiacaf	Albi Terapeutici, Milano	sciroppo 150 cc.	1.875
		supposte 2 A.	620
		supposte 4 A.	900
		supposte 4 B.	525
Hydeltracin	Merck Sharp Dohme, Milano	flacone 15 cc. 0,5%	2.895
Hydrocortone con neomicina e propadrine	Merck Sharpe Dohme, Milano	flacone 15 c. sosp. nasale 0,1%	1.360

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONE	PREZZO
Idrocet	Luso Farmaco, Milano	flacone collirio 4 cc.	560
		pomata gr. 4 - 1%	720
		pomata gr. 4 - 2,5%	1.485
		tavolette vag. 8	810
		pomata gr. 4 oftalmica	720
		flacone 10 cc. spray	890
Idrocortimicina N.	Ist. Farm. Biol. Aurelio, Roma	pomata gr. 5 antistam.	1.030
		pomata gr. 5 forte	1.575
		pomata gr. 5 semplice	650
Idromicina	Albi Terapeutici, Milano	pomata gr. 3	890
		flacone 5 cc. collirio	935
		flacone 10 cc. sol. nasale	935
Intest Steril	Thiele, Milano	compresse 18 A.	2.745
		compresse 12 B.	1.645
Intex Micina	Morgan, Torino	compresse 8	1.530
Intromicyn	Pitman Moore, Roma	polvere gr. 25	775
		polvere gr. 75	2.115
Istimicina	Ist. Bioch. Naz., Roma	flacone + solv.	500
Labicort	Lab. Biot. Milanese, Milano	pomata gr. 5	605
Luxocin	Tubi Lux, Napoli	pomata gr. 5	970
Mastibios (uso vete)	I.S.M. Belfanti, Milano	flacone 50 cc	420
		flacone 100 cc.	525
		flacone 1400 cc. + flac. antib.	1.570
Masticin (uso vete)	Istifar Albanese, Milano	tubi 4 da gr. 10	670
Micin Clupolio	Hoffmann Klahn, Roma	supposte 4 A.	1.095
		supposte 4 B.	660
		supposte 4 A. forte	1.430
Micopulmina	Zambon, Vicenza	supposte 5 A.	845
		supposte 5 B.	515
Micozone (uso vete)	Zambon, Vicenza	compresse 20	840
		compresse 100	3.850
Microcetina	Benedetti, Firenze	supposte 3	565
Nemores (uso vete)	I.S.M. Belfanti, Milano	polvere gr. 100	1.485
		polvere gr. 250	3.110
		polvere gr. 500	6.090
		polvere gr. 2000	23.450
		cialdini 10	760
		cialdini 20	550
Neobamixina	Caber, Ravenna	compresse 8	2.295
Neo B Complex	Hoffmann Klahn, Roma	flacone gr. 50	1.250
		compresse 20	1.060
Neocaf	Hoffmann Klahn, Roma	flacone gr. 100	1.610
Neocortigamma	Bioganima, Milano	pomata gr. 5	1.530
Neoglicina	Lab. Farm. C. T. Sanremo (Imperia)	pomata gr. 7,5	835
Neomicil	Polichimica Sap, Milano	flacone 50 cc. 1%	865
Neomicil ginecologico	Polichimica Sap, Milano	compresse vag. 5	1.480
Nomicil intestinale	Polichimica Sap, Milano	compresse 10	1.315
		compresse 20	2.205
		polvere gr. 10	880
Neo Otamin	Vita Farmaceutici, Torino	gocce gr. 15	485
Neo Polycin	Pitmann Moore, Roma	pomata oftalmica gr. 3,5	770
Neo Polycin Hc	Pitmann Moore, Roma	pomata oftalmica gr. 3,5	1.350
Neo Pred	Saita, Milano	tubetto gr. 5	865
Neo Rin	Vita Farmaceutici, Torino	gocce gr. 20	565
Neosulfan	I.C.F., Roma	compresse 10	1.200
		polvere sosp. gr. 50	880
Neotalidina	Sifca, Milano	compresse 20	1.200
		polvere gr. 50	785
Neoxin (uso vete)	Cif, Roma	pomata gr. 30	630
		polvere gr. 25	485
Neoxin P	Cif, Roma	pomata gr. 5	630
Nicociclina	Cif, Roma	compresse 8	2.145
Nitrocolo	Alfa, Bologna	capsule 20	1.375
Novobiocetyn	Siner, Roma	capsule 12	1.310
Novobiocillina	Sir, Roma	flacone + solv.	770

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONE	PREZZO
Novobiotic	Chinoin, Milano	capsule 8	1.795
Novoclorotetraciclina	Bottasso, Bologna	capsule 6	1.800
Oftalmixina	Canforamina, Padova	collirio flac. gr. 5	675
		tubo pomata gr. 5	640
Oleandocillina	Alfa, Bologna	flac. + solvente	810
Oleandocillina S	Alfa, Bologna	flac. + solvente	900
Oleandomicina	Alfa, Bologna	compresse 6	1.935
Orofar	Farber Ref, Milano	compresse 20	1.200
Orobicin	Ogna, Milano	compresse 8	1.085
		compresse 16	1.780
Otocones	Braglia, Milano	coni 12 gr. 0,250	930
Otofarma (uso vete)	Farmitalia, Milano	flacone 10 cc.	490
Otorinbicina	Ganassini, Milano	flacone 20 cc.	540
Ototrips	Sclavo, Siena	flacone + solvente	1.190
Pantomicil	Farmit, Milano	ovuli 6	700
Pen Mugolio	Mugolio, Milano	supposte 6 B.	635
Pentren	Difme, Torino	capsule 8	2.135
		polvere gr. 80	1.170
Policitracina	Luso Farmaco, Milano	pomata gr. 10	540
Polidelta	Falorni, Firenze	flacone collirio 2 cc.	1.160
		flacone collirio 5 cc.	2.645
Polimagma	Wyeth, Latina	flacone 90 cc.	1.230
Polydrin	Ogna, Milano	flacone 10 cc.	585
Polycyn con rotenone (uso vete)	Pitman Moore, Roma	pomata gr. 7,5	700
Predanal	Bonomelli, Dolzago (Como)	supposte 6	565
Prednigamma	Biogamma, Milano	pomata gr. 5	1.120
Prednilone CAF	F.C.R., Reggio Emilia	tubo gr. 5	1.360
Prothricin	Merck Sharp, Dohme, Milano	flacone 30 cc.	905
Rovaciclina	Farmalabor, Milano	confetti 8	1.800
		confetti 16	3.465
Salfamicin	Salfa, Ancona	tubi 12	1.430
		tubi 12 (sulfamidica)	1.455
Scheroson oftalmico	Schering, Milano	tubo gr. 2	565
Securbiopen	Medici Domus, Legnano (Milano)	flacone + solvente	770
Selecticiclina	Cifa, Torino	supposte 3	1.005
Silicrema Antibiotica	Lepetit, Milano	pomata grammi 30	950
Sinfamicclina	Sinfa, Milano	supposte 5 A.	1.080
		supposte 5 B.	650
Sintoftone Lepetit	Lepetit, Milano	flacone collirio 3 cc.	845
		tubo gr. 3,5	820
Solupred	Tiber, Roma	flacone contagocce 2 cc.	540
Streptomagma (uso vete)	Wyeth, Roma	boli 10	870
Streptomagma	Wyeth, Roma	sciroppo 90 cc.	585
		discoidi 12	675
Streptomiciclina	Boniscontro & Gazzone, Torino	capsule 10	1.595
		flacone 10 cc.	1.260
Streptoseptalbin	Cons. Neot. Nazionale, Roma	flacone 100 cc.	540
Strepto Undici	Farmaco Italiano Padil, Milano	candelette 10	540
Subtricina	Smit, Torino	supposte 10	540
Sulfomicina	Ogna, Milano	compresse 15	1.020
		sciroppo gr. 80	525
Targot (uso vete)	Cyanamid, Catania	tubo gr. 7	585
Terracortril	Pfizer, Roma	pomata gr. 5 uso topico	1.745
		pomata gr. 14 uso topico	4.180
Terramicina S. F.	Pfizer, Roma	capsule 8	2.550
		capsule 16	4.575
		capsule 100	25.650
Tetra Bi	Farber Ref, Milano	supposte 2 A.	1.175
		supposte 2 B.	715
Tetraciclin bismuto	Mugolio, Milano	supposte 2 A.	1.065
		supposte 4 A.	2.105
		supposte 2 B.	565
		supposte 4 B.	1.120

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONE	PREZZO
Tetraciclina neomicina	Pierrel, Milano	compresse 10	2.430
Tetrangina	Biagini, Pisa	supposte 2 A.	875
		supposte 2 B.	500
Tetranovit	Albi Terapeutici, Milano	capsule 8	2.995
Tetrapenil	Isola, Genova	supposte 3 x 1.000.000 U. I.	2.160
Tetrazotyl	Maestretti, Milano	flacone mg. 250	715
Tiomicetin	Ist. Chimico Biologico, Triestino, Trieste	compresse 6	1.020
		compresse 12	1.730
Tiroacridina (uso vete)	I.S.M. Belfanti, Milano	pomata vag. gr. 100	490
Tirotricina	I.S.M. Belfanti, Milano	ovuli 10	900
		pomata gr. 30	495
Tirotricina (uso vete)	I.S.M. Belfanti, Milano	pomata gr. 50	420
Tonsillin	Farmacosmici, Milano	supposte 2 A.	610
Tonsillin R	Farmacosmici, Milano	supposte 2 A.	620
Toposterone	Farmaco Merano, Milano	pomata tubo gr. 5	1.315
Tricovale	Luso Farmaco, Milano	linguette 8	610
Triesteril Cetina	Ist. Chim. Biol. Triestino, Trieste	supposte 5×500 mg.	1.185
		supposte 5×250 mg.	795
		supposte 5×125 mg.	555
Tridomus	Medici Domus, Legnano (Milano)	compresse 8	1.430
Trimicet	Taricco, Torino	pomata gr. 5	810
Tyotocin	Merck Sharp Dohme, Milano	flacone 15 cc.	1.060
Tyrozets	Merck Sharp Dohme, Milano	compresse 12	630
Ureal (uso vete)	Maccagni, Milano	compresse 4	800
Urobiotic	Cesalpino, Roma	capsule 10	2.010
Urocetina	F.C.R., Reggio Emilia	compresse 20	970
Urociclin	Leo, Roma	compresse 8	1.570
Uromicina	Istituto Biochimico Nazionale, Roma	capsule 20	1.415
Visucidin	Italseber, Milano	collirio 15 cc.	500
Vitacol	Vita Farmaceutici, Torino	flacone gr. 100	2.100
Zoociclina (uso vete)	Istifar Albanese, Milano	pomata gr. 10	670

Tutti i predetti prezzi avranno applicazione a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7380)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia alla permuta di un terreno donato dal comune di Saronno per costruzione di un casa della madre e del bambino con terreno di proprietà della signora Giovanna Biffi ved. Giannetti.

Con decreto ministeriale n. 300.8/62822, in data 24 novembre 1960, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata a cedere a titolo di permuta alla signora Giovanna Biffi ved. Giannetti il terreno avuto in donazione dal comune di Saranno, con decreto del Ministro per l'interno n. 25285.II.118, in data 26 maggio 1938, da destinarsi alla costruzione di una Casa della madre e del bambino.

La signora Giovanna Biffi ved. Giannetti cede e trasferisce allo stesso titolo di permuta all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia il terreno di sua proprietà, sito in Saronno, indicato nel catasto comunale con i mappali n. 530-*a* e n. 1316, di complessivi mq. 4.000 circa, confinante a levante con proprietà fratelli Gazzaro, mappale numero 2959, tra levante e ponente, con i mappali nn. 530-*c*, 530-*b*, 530-*e* e 530-*d*, rispettivamente di proprietà di Agnelli, Pigorini, Ronzoni e Florioli, a ponente con strada consorziale della Costa di Ubaldo ed a settentrione con proprietà fratelli Colli, mappale n. 510, da destinarsi ad opera permanente di assistenza all'infanzia.

(7488)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di zone di terreno nel torrente Candelaro, in comune di Manfredonia (Foggia).

Con decreto interministeriale 26 ottobre 1960, n. 2813, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministero delle finanze, sono state trasferite dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato le seguenti zone di terreno costituenti la IV e V vasca di colmata del torrente Candelaro, riportate nel catasto del comune di Manfredonia (Foggia), alla partita 2355, a suo tempo espropriate per l'esecuzione di opere nella bonifica della Capitanata:

IV Vasca:
Foglio 57, particella 2 C: sup. Ha. 63.80.00;
Foglio 52, particella 12 H: sup. Ha. 0.03.90;
Foglio 52, particella 13 H: sup. Ha. 0,24.80.

V Vasca:
Foglio 57, particella 2 A: sup. Ha. 114.68.58;
Foglio 52, particella 11 D: sup. Ha. 1.10.70;
Foglio 52, particella 12 A: sup. Ha. 63.12.48;
Foglio 52, particella 12 C: sup. Ha. 0.87.80;
Foglio 52, particella 13 A: sup. Ha. 155.98.70;

della complessiva estensione di Ha. 429.86.96.

(7555)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato di terreno sito in sinistra del torrente San Nicola, in comune di Cardeto (Reggio Calabria).

Il reliquato di terreno per il quale, con decreto interministeriale 14 maggio 1957, n. 47 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 14 febbraio 1958), è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato, indicandone la superficie in mq. 14.379,94, è invece esteso mq. 13.862,32, come da decreto 28 settembre 1960, n. 1381, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze e relativa allegata planimetria rilasciata il 6 aprile 1960, in scala 1 : 500, dall'Ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria.

(7556)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1960, registro n. 52, foglio n. 202, è stato dichiarato inammissibile, per mancanza nei ricorrenti di qualsiasi interesse legittimo, diretto ed attuale, il ricorso straordinario prodotto dai signori Guglielma Giorgi ved. Locatelli, per sè e quale rappresentante legale del figlio minore Giorgio Locatelli, e Maria Grazia Locatelli contro la deliberazione, in data 14 ottobre 1957, del Consiglio comunale di Bergamo, concernente la depennazione dall'elenco delle strade comunali del tratto superiore della via Arena e l'alienazione del suolo di risulta al Seminario vescovile di Bergamo.

(7581)

Varianti al piano di ricostruzione di Benevento relativo alla sistemazione della zona C ed in particolare il vico S. Vittorino.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1960, n. 2993, è stato approvato — con una prescrizione — il progetto di varianti al piano di ricostruzione di Benevento — relativo alla sistemazione della zona C ed in particolare il vico S. Vittorino; vistato in una planimetria in iscala 1:500.

Per l'esecuzione delle opere previste nel cennato progetto è assegnato lo stesso termine di validità del piano di ricostruzione originario che — giusta il disposto della legge 21 dicembre 1955, n. 1357 — continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.

(7572)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area sita in Chioggia

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per le finanze in data 20 agosto 1960, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq. 566, sita in Chioggia e proveniente da imbonimento di uno specchio acqueo della laguna veneta, riportata nel catasto del comune di Chioggia al foglio n. 20, particella n. 52 ½.

(7300)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 275

Corso dei cambi del 1° dicembre 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,95	—	620,64	620,76	620,65	620,75	620,77	620,90	620,75	620,75
$ Can.	634,26	—	634,25	634,50	633 —	634,13	634,27	634,10	634 —	634 —
Fr. Sv.	144,13	—	144,11	144,125	144,12	144,11	144,1325	144,10	144,09	144,15
Kr. D.	90,08	—	90,09	90,11	90,10	90,08	90,10	90,10	90,09	90,08
Kr. N.	87,08	—	87,09	87,10	87,15	87,08	87,095	87,10	87,06	87,05
Kr. Sv.	120,05	—	120,01	120,01	120 —	120,03	120,005	120,05	120,03	120,05
Fol.	164,55	—	164,60	164,63	164,53	164,53	164,605	164,50	164,55	164,60
Fr. B.	12,50	—	12,505	12,505	12,50	12,50	12,501	12,50	12,50	12,50
Fr. Fr. (N.F.)	126,73	—	126,68	126,69	126,70	126,66	126,705	126,70	126,64	126,65
Lst.	1744,43	—	1744,70	1744,60	1744 —	1744,40	1744,60	1744,25	1744,20	1744,40
Dm. occ.	148,86	—	148,84	148,84	148,78	148,82	148,825	148,85	148,82	148,83
Scell. Austr.	23,89	—	23,88	23,875	23,85	23,88	23,876	23,90	23,88	23,88

Media dei titoli del 1° dicembre 1960

Rendita 3,50 % 1906	77,225
Id. 3,50 % 1902	75 —
Id. 5 % 1935	106,50
Redimibile 3,50 % 1934	97,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,025
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,90
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,20
Id 5 % 1936	100,30
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,475
Id 5 % (Beni Esteri)	98,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	100,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,55
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,925

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° dicembre 1960

1 Dollaro USA	620,765
1 Dollaro canadese	634,385
1 Franco svizzero	144,129
1 Corona danese	90,105
1 Corona norvegese	87,097
1 Corona svedese	120,007
1 Fiorino olandese	164,617
1 Franco belga	12,503
1 Franco nuovo (N.F.)	126,697
1 Lira sterlina	1744,60
1 Marco germanico	148,837
1 Scellino austriaco	23,875

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno « Fratelli Palermo », di Aidone (Enna).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;

Visto il decreto in data 29 ottobre 1960 del Presidente della Regione siciliana, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno « Fratelli Palermo », di Aidone (Enna), e pone lo stesso in liquidazione;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

L'avv. Leonardo Spampinato è nominato commissario liquidatore del Monte di credito su pegno « Fratelli Palermo », di Aidone (Enna), e i signori cav. Michele Daidone, dott. Filippo Rapisardi e geom. Leonardo Mannino sono nominati membri del Comitato di sorveglianza del Monte medesimo, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al Titolo VII capo 3° del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 novembre 1960

Il Governatore: G. CARLI

(7487)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA'

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso per esami a due posti di consigliere di 1ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 6, giugno 1960, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale del 5 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1960, registro n. 3 Sanità, foglio n. 370, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso per esami a due posti di consigliere di 1ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale del 5 gennaio 1960.

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso per esami a tre posti di consigliere di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 6, giugno 1960, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale del 5 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1960, registro n. 4 Sanità, foglio n. 60, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso per esami a tre posti di consigliere di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale del 5 gennaio 1960.

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso per esami a dieci posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 6, giugno 1960, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale del 5 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1960, registro n. 4 Sanità, foglio n. 29, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso per esami a dieci posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale del 5 gennaio 1960.

(7491)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per il reclutamento ordinario di diciannove tenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale 19 ottobre 1960.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1960, registro n. 80, foglio n. 355, con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento ordinario di diciannove tenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso per il reclutamento ordinario di diciannove tenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale 17 maggio 1960, è composta come segue:

Presidente:
Generale di divisione CC. s.p.e. Mosca Francesco.

Membri:
Colonnello CC. s.p.e. Pistone Santino;
Tenente colonnello fanteria s.p.e. Patanè Pietro;
Tenente colonnello artiglieria s.p.e. Massaro Vittorino;
Tenente colonnello genio s.p.e. Altamura Leonardo.

Segretario:
Direttore di sezione Remora dott. Francesco.

Art. 2.

Ai componenti la Commissione di cui al precedente articolo verranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1960

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1960
Registro n. 23, foglio n. 276

(7558)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CHIETI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Chieti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto, n. 6243, del 19 ottobre 1960, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario dei comuni di Atessa e Bucchianico;
Visto il proprio decreto, n. 6244, del 19 ottobre 1960, con cui è stato provveduto alla nomina dei vincitori, delle due sedi suindicate;
Considerato che il dott. Marceca Giuseppe ha rinunziato al conferimento della nomina ad ufficiale sanitario del comune di Bucchianico;
Ritenuto che, secondo l'ordine della graduatoria e l'indicazione delle preferenze, occorre nominare ufficiale sanitario per la sede di Bucchianico il dott. Santilli Luigi;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Santilli Luigi è nominato ufficiale sanitario del comune di Bucchianico.
Il suddetto sanitario dovrà assumere servizio entro quindici giorni dalla data di notifica del presente decreto.
La suddetta nomina è fatta in via di esperimento per un biennio a norma dell'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie.
Il predetto decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio e del Comune interessato.

Chieti, addì 23 novembre 1960

Il medico provinciale: SOLLECITO

(7561)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 932 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 4 giugno 1960, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per condotte mediche vacanti al 30 novembre 1957;
Visti i propri decreti n. 980, n. 1452, n. 1698, n. 1788, n. 1886, n. 1979, n. 2120, n. 2303, n. 2383, n. 2526 e n. 2633, con i quali sono stati dichiarati i vincitori delle condotte di cui sopra;
Considerato che il vincitore della condotta medica di Ponzone (Cimaferle, Toleto, Piancastagna) ha rinunziato alla condotta ad esso assegnato;
Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione della sede al candidato che segue in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il seguente candidato è dichiarato vincitore della condotta medica a fianco indicata:
Zappia dott. Bruno, Ponzone (Cimaferle, Toleto, Piancastagna).
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, sul Bollettino atti ufficiali della Prefettura, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Alessandria, addì 19 novembre 1960

Il medico provinciale: SIRCANA

(7560)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena

L'ISPETTORE GENERALE MEDICO DIRIGENTE

Visto il proprio precedente decreto in data 3 agosto 1960, n. 2723, con il quale venivano dichiarati i vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1958;
Visto il successivo decreto in data 27 settembre 1960, n. 3242, con il quale veniva assegnata al dott. Pierluigi Pellegrini la condotta in Anqua (Radicondoli);
Rilevato che il sunnominato è stato dichiarato decaduto dalla nomina a titolare di detta condotta, con deliberazione della Giunta municipale di Radicondoli in data 25 ottobre 1960, n. 177, per non aver assunto servizio entro il termine assegnato;
Che dei candidati collocati in graduatoria dopo il predetto, decaduto, i dottori Giancarlo Varanini, Gianfranco Becchini e Francesco Tronconi hanno preventivamente rinunciato alla condotta di Anqua, mentre il dott. Ciro Pianigiani, già dichiarato vincitore di altro posto messo a concorso, ha rifiutato l'assegnazione della condotta stessa chiesta in ordine di preferenza;
Ritenuto, pertanto, di dover assegnare la sede resasi disponibile al dott. Manlio Barbieri, che segue in graduatoria il dott. Francesco Tronconi ed ha indicato nell'ordine delle preferenze la sede stessa;
Visti gli articoli 36 e 69 delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 853;
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitario addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Vista la circolare del Ministero della sanità n. 100.1.884 del 30 novembre 1959;

Decreta:

Il dott. Manlio Barbieri è dichiarato vincitore del concorso specificato in premessa, per la condotta di Anqua (Radicondoli).
Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura e del Comune interessato.

Siena, addì 19 novembre 1960

L'ispettore generale medico dirigente: VEZZOSO

(7454)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.